

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: RECEPIMENTO ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO SANCITO IL 06 FEBBRAIO 2003 TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN MATERIA DI BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA E PET-THERAPY.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Veterinaria, Igiene, Sicurezza e Qualità Nutrizionale degli Alimenti dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del servizio Veterinario e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTA** la proposta del direttore del dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità;

**VISTO** l'articolo 28 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- Di recepire l'accordo sancito il 06 febbraio 2003 in sede di Conferenza Permanente Per I Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Di approvare le Linee Guida, concernenti disposizioni relative al benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, così come riportate negli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di delegare il Dirigente del Servizio Veterinaria, Igiene, Sicurezza e Qualità Nutrizionale degli Alimenti della Giunta regionale all'adozione degli eventuali atti che si rendessero necessari ad un'attuazione più efficace e più efficiente delle disposizioni di cui al punto precedente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
( Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Dott. Gian Mario Spacca)

*Per verifica e controfirma*  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'  
( Dr. Giuseppe Zuccatelli)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Legge 14 agosto 1991, n°281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"
- Legge regionale 20 gennaio 1997 n°10 e successive modificazioni;
- Regolamento regionale 13 novembre 2001, n°2;
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. Accordo 06 febbraio 2003.

Con dell'emanazione della Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo è iniziata a diffondersi, nella società italiana, una cultura il cui obiettivo è quello di assicurare un sempre più rispetto e benessere degli animali e in particolare quelli da compagnia.

A seguito della succitata legge l'abbandono e la violenza verso gli animali, il loro utilizzo riprovevole, hanno trovato un sempre maggior rifiuto nelle coscienze della gente.


Questa evoluzione nella cultura e nella sensibilità iniziata con l'emanazione della legge n°281/91 ha portato al nascere, anche a livello regionale, di una legislazione di tutela e repressione verso ogni forma di violenza contro gli animali.

Con l'accordo del 06 febbraio 2003, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni e il Governo si impegnano a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia.

In particolare le Regioni e il Governo si impegnano all'adozione di tutte quelle iniziative volte ad agevolare la più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici quali le tecniche della pet-therapy.

Quanto sopra premesso lo scrivente, ritiene opportuno ed urgente dare attuazione alle disposizioni del suddetto accordo e pertanto propone alla Giunta regionale di deliberare quanto segue:

- Di recepire l'accordo sancito il 06 febbraio 2003 in sede di Conferenza Permanente Per I Rapporti Tra Lo Stato , Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


- Di approvare le Linee Guida, concernenti disposizioni relative al benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, così come riportate negli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di delegare il Dirigente del Servizio Veterinaria, Igiene, Sicurezza e Qualità Nutrizionale degli Alimenti della Giunta regionale all'adozione degli eventuali atti che si rendessero necessari ad un'attuazione più efficace e più efficiente delle disposizioni di cui al punto precedente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( Dott. *Leonardo Scaturro* )

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIA, IGIENE, SICUREZZA E QUALITA' NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né potrà derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
( *Dr. Roberto Tomarelli* )



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E  
ALLA COMUNITA'**


Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del Servizio Veterinario in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
( Dr. Giuseppe Zuccatelli )**

La presente deliberazione si compone di n° 11 pagine, di cui n° 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
( Dott. Bruno Brandoni )**

*B. Brandoni*



**ALLEGATO "A"**

**LINEE GUIDA, CONCERNENTI DISPOSIZIONI RELATIVE AL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA E PET-THERAPY.**

**Art. 1**

Finalità e definizione

1. Con le presente linee guida la Regione si impegna, per quanto di competenza, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Si intende per:
  - a) "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
  - b) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno;
  - c) "commercio di animali da compagnia": qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

**Art.2**


Responsabilità e doveri del detentore

1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. Per quanto riguarda la detenzione degli animali da compagnia si rinvia a quanto disposto nell'art.1 del regolamento regionale del 13 novembre 2001, n°2.

**Art.3**

Controllo della riproduzione

1. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

femmina gravida o allattante. Il proprietario o il detentore di cani deve provvedere alla iscrizione all'anagrafe canina in conformità a quanto disposto dalla Legge regionale n°10 del 20 gennaio 1997 e sue successive modifiche.

**Art.4**

Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali


1. Chiunque svolge o intende svolgere attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità sanitaria locale competente per territorio dopo che il Servizio veterinario competente avrà espresso in proposito il proprio parere favorevole.
2. Il Servizio veterinario esprime il parere favorevole dopo aver accertato:
  - a) la conformità della struttura ai requisiti riportati nell'allegato "B" della presente deliberazione;
  - b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
  - c) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
  - d) che i locali e le attrezzature utilizzate siano in possesso dei requisiti igienici e sanitari previsti dalle norme vigenti in materia;
  - e) il responsabile della struttura sia dotato del registro di carico e scarico, previsto dall'art.8 del regolamento regionale del 13 novembre 2001, n°2, dei singoli animali da compagnia;
3. I requisiti di cui al succitato allegato "B" non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.

**Art.5**

Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale

1. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi. Gli animali di età superiore ai 4 mesi possono partecipare alle succitate manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali.
2. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implicino l'utilizzazione di animali da compagnia, l'organizzatore delle manifestazioni deve versare una quota, fino al 5% dell'incasso. L'entità ed il criterio di prelievo saranno stabiliti dal Dirigente






DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

del Servizio Veterinaria, Igiene, Sicurezza e Qualità Nutrizionale degli Alimenti della Giunta regionale. La Regione è vincolata all'utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

**Art.6**

**Programmi di informazione e di educazione**

1. La Regione promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nel presente accordo e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione dei cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, devono attenersi ai seguenti aspetti:
  - a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet-therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;
  - b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
  - c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
  - d) la necessità di scoraggiare:
    - 1) il dono di animali da compagnia ai minori di anni 16 senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
    - 2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
    - 3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
  - e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.
- 2) E' rimessa alla valutazione discrezionale della Regione, avvalendosi dei servizi veterinari delle zone territoriali dell'A.S.U.R., la promozione di programmi di informazione e di educazione.
- 3) La Regione, avvalendosi dei servizi veterinari delle zone territoriali dell'A.S.U.R., promuove ed attua corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.



**Art.7**


**Manifestazioni popolari.**

- 1) La Regione autorizza lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
  - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
  - b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto, con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

**Art.8**

**Tecniche di pet-therapy accoglienza degli animali e cimiteri**

- 1) Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della "pet-therapy" la Regione valuta l'adozione di iniziative intese a:
  - a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la "pet-therapy";
  - b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.
- 2) La Regione promuove, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti e degli altri animali da compagnia.
- 3) La Regione disciplina la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenere viva la memoria.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "B"

DIMENSIONE DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO			
Peso del cane in kg	Superficie minima del pa- vimento del box coper- to/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani metri quadri per ciascun cane	Oltre 3 cani metri quadri per ciascun cane
Meno di 10	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
Più di 30	2,0	2,5	2,0

11